

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3612}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VELTRI

**Norme in materia di conflitti di interesse e di incompatibilità
per i titolari di cariche politiche**

Presentata il 23 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge sul conflitto di interessi riprende, con alcune modifiche riguardanti i Presidenti delle due Camere e i Presidenti delle Commissioni parlamentari, quella già approvata dal Senato della Repubblica nella XII legislatura e ripresentata nella XIII dai senatori Passigli, Casadei Monti, Michele De Luca, Manconi, Calvi, Barbieri.

La normativa intende, in primo luogo, riunire e aggiornare i casi di incompatibilità già previsti dall'ordinamento vigente, dispersi in diverse leggi. In secondo luogo, il testo individua altre situazioni, tali da suscitare possibili conflitti di interessi, e propone una disciplina idonea a prevenire le conseguenti situazioni critiche: in particolare, il caso del controllo da parte dei titolari di cariche di Governo, dei Presidenti delle due Camere e delle Presidenze delle Commissioni parlamentari, di imprese rilevanti per i mer-

cati nazionali e il caso della proprietà di valori mobiliari.

L'istituto dell'incompatibilità di per sé non impedisce l'accesso alla carica ma pone il candidato nell'obbligo di scegliere fra la rinuncia e l'accettazione condizionata da determinati obblighi. Così, nel caso di funzioni pubbliche, la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di incarichi direttivi in enti pubblici e imprese, e dell'esercizio di attività professionali.

Il candidato che intende accettare le cariche sopra menzionate deve sospendere le corrispondenti attività, nelle forme dell'aspettativa o della cessazione *ex lege* dall'incarico e dalle attività professionali.

Nel caso di controllo di imprese, di proprietà di patrimoni liquidi e di valori mobiliari, il candidato che accetta la carica deve assoggettarsi ai regimi obbligatori dell'amministrazione fiduciaria e, nei casi più critici, dell'alienazione. Quale forma di ef-

ficace controllo del patrimonio del titolare si propone la figura dell'amministrazione fiduciaria « invisibile », di origine nordamericana (*Blind Trust*). Nel disegno di legge del Governo della scorsa legislatura, nonché in quelli dei senatori Passigli e Tabladini, essa trova applicazione in riferimento ai patrimoni (liquidi e mobiliari) che complessivamente eccedono il valore di 10 miliardi di lire.

Nei casi più rilevanti, in cui l'entità economica del patrimonio (oltre il 5 per cento del capitale sociale) rende difficile la realizzazione di una amministrazione fiduciaria « invisibile », si è prevista, esclusivamente per le imprese considerate critiche in ragione dei settori economici e della rilevanza nei mercati, l'alienazione obbligatoria dei valori mobiliari, con una procedura particolarmente garantista. Anche questo istituto trova riscontro in altri ordinamenti, come quelli della Spagna e degli Stati Uniti d'America.

La normativa proposta impone ai titolari delle cariche di Governo, della Presidenza delle due Camere e delle Commissioni parlamentari, una dichiarazione tempestiva delle situazioni di incompatibilità, al fine di garantire la trasparenza nei rapporti istituzionali e di evitare, ove possibile, che la questione di incompatibilità insorga dopo l'insediamento e l'avvio dell'attività del Governo e dell'attività parlamentare e che si producano gli squilibri politici conseguenti.

L'articolo 1 definisce le cariche di Governo, comprendendovi, oltre che i componenti del Governo in senso stretto, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, anche i sottosegretari e i commissari straordinari previsti dalla legge n. 400 del 1988.

L'articolo 2 determina una serie di incompatibilità con impieghi e funzioni pubbliche non elettive, già previste in larga parte nell'ordinamento vigente.

Le disposizioni innovative riguardano la decadenza da incarichi di responsabilità direttiva o di controllo in enti pubblici o imprese e l'incompatibilità con l'esercizio di attività professionali.

Le incompatibilità operano dal giorno del giuramento o della elezione alle rispettive presidenze, e per le cariche direttive in enti o imprese è prevista, in caso di inottemperanza, una pronuncia declaratoria della corte d'appello, adottata nella forma dei procedimenti in camera di consiglio.

L'articolo 3 prescrive, per i titolari della carica di Governo, per i Presidenti delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, l'obbligo di comunicare le situazioni di incompatibilità previste nell'articolo 2: la dichiarazione è rivolta al titolare del potere di nomina per ciascuno dei titolari delle cariche di Governo e alle rispettive assemblee per i Presidenti delle stesse e per quelli delle Commissioni.

Un ulteriore obbligo di comunicazione è previsto per le attività imprenditoriali controllate: in questo caso destinatari della dichiarazione sono anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in ragione delle rispettive competenze in materia.

L'articolo 4 disciplina l'amministrazione fiduciaria dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, delle Presidenze delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari.

Si prevede l'obbligo di conferimento in amministrazione fiduciaria delle liquidità e dei valori mobiliari quotati in qualsiasi mercato, per la parte che complessivamente eccede la somma di lire 10 miliardi; sono considerati anche i valori e le liquidità posseduti per interposta persona.

Per i valori non quotati è prescritta l'istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, salvo il diritto di recesso di eventuali altri soci.

Il *Trustee* (fiduciario) è una delle società autorizzate ai sensi della legge n. 1966 del 1939; esso può avvalersi di società iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 della legge n. 1 del 1991, per le operazioni a queste riservate dalla normativa vigente. Il fiduciario, scelto dall'interessato, può essere da questi revocato solo per giusta causa, con-

corde il collegio dei garanti, con l'obbligo di conferire contestualmente il mandato ad altra società autorizzata.

L'amministrazione fiduciaria dura quanto le cariche ricoperte e impone una serie di obblighi e di limiti al *Trustee* che, nella propria autonomia gestionale, deve seguire una regola generale di diligenza e di correttezza, nell'interesse del patrimonio amministrativo.

I vincoli più significativi consistono nell'impedimento a comunicare all'interessato la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti, ciò che determina la « invisibilità » della gestione, e nel divieto di acquisire il controllo di imprese « rilevanti » ai sensi dell'articolo 6.

Il fiduciario, inoltre, non può riacquistare i valori alienati in applicazione dell'articolo 5 (alienazione obbligatoria di valori inerenti le imprese rilevanti di cui all'articolo 6). Ha un obbligo di rendiconto periodico verso il collegio dei garanti, al quale sono demandate specifiche funzioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. Si prevede anche la definizione di appositi modelli contrattuali, da adottare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla specifica disciplina in questione. All'attività del fiduciario, come si è accennato, presiede un collegio di 3 garanti, di cui due nominati dalla CONSOB e uno dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che devono parimenti osservare il divieto di comunicare all'interessato le operazioni finanziarie inerenti al patrimonio amministrato. L'interessato, per altro, può apprendere dai garanti, ogni sessanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione fiduciaria, ricevendo il reddito del suo patrimonio.

Quanto al capitale conferito, se ne possono sottrarre quote non superiori, nel complesso, a un miliardo di lire e se ne può disporre, anche oltre tale limite, esclusivamente per atti di liberalità e per investimenti non mobiliari.

Il comma 3 dell'articolo 4 reca un meccanismo di adeguamento automatico di tutti i valori monetari in questione.

All'eventuale inerzia nel conferire il mandato si sopperisce con l'intervento del collegio dei garanti.

I commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 4 prevedono sanzioni per la violazione delle norme sopra illustrate: la rivelazione di notizie sul patrimonio amministrato è colpita con la revoca immediata dell'incarico sia per il fiduciario che per i garanti, oltre che con una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all'entità delle operazioni.

Il collegio dei garanti, inoltre, ha un generale potere di vigilanza sul comportamento del fiduciario, al quale può ingiungere la desistenza da atti illegittimi, intimando la rimozione degli effetti e revocando, in caso di violazioni gravi o reiterate, lo stesso mandato fiduciario.

Si prevede, infine, la nullità dei contratti e degli altri atti contrastanti la disciplina dell'amministrazione fiduciaria.

Con l'articolo 5 si propone una disciplina diretta a rimuovere le situazioni di conflitto di interessi, derivanti dal controllo di imprese rilevanti ai sensi dell'articolo 6.

Con l'articolo 6 sono individuate le imprese ai titolari delle quali, per la rilevanza nei mercati nazionali di alcuni settori critici, si applicano le norme concernenti l'alienazione obbligatoria dei relativi titoli mobiliari.

I settori economici sono predeterminati *ex lege*, in ragione della loro natura strategica o anche del carattere critico delle relative attività d'impresa per la formazione dell'opinione pubblica o perché riguardanti fondamentali funzioni pubbliche.

Quanto all'individuazione in concreto delle imprese, essa è demandata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che vi provvede in base a criteri e parametri già utilizzati, in applicazione della legge sulla concorrenza (n. 287 del 1990), per la qualificazione delle posizioni dominanti nel mercato. L'accertamento compiuto dall'Autorità è impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa.

Lo stesso articolo 6 stabilisce, al comma 2, una rilevanza critica per le imprese

concessionarie delle attività attinenti la radiodiffusione in ambito nazionale e su reti locali, le imprese editrici di quotidiani e periodici a significativa diffusione, le imprese concessionarie della riscossione di imposte statali.

Il termine per l'avvio dell'operazione è fissato, caso per caso, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che lo comunica alla CONSOB.

Per la procedura di alienazione vi è l'affidamento da parte della CONSOB a tre banche o istituzioni finanziarie, di cui almeno una straniera, dell'incarico di stimare i valori che ne formano oggetto (entro trenta giorni dal termine iniziale, fissato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato). Entro centoventi giorni, prorogabili della metà, dall'accettazione dell'incarico, i tre soggetti in questione formulano un'offerta pubblica di vendita, tale da realizzare proventi non inferiori alla stima, eventualmente organizzando un consorzio di garanzia.

Sono conferiti in amministrazione fiduciaria i proventi della vendita (gli importi complessivamente eccedenti i 5 miliardi di lire), così come i valori che non risultano venduti.

L'articolo 7 riguarda i collegi dei garanti, di cui si è già riferito, per i quali si prevede il divieto di partecipazione a più di un organismo e la retribuzione a carico del bilancio dello Stato, la cui copertura finanziaria è prevista dall'articolo 10.

Con l'articolo 8 si integrano e si precisano i poteri conferiti alla CONSOB e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riguardo, quanto alla prima, alla vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario di cui all'articolo 5 e dei compiti affidati ai collegi dei garanti.

Si dispone, inoltre, che tali autorità, oltre che dei consueti poteri di indagine, possano avvalersi della collaborazione, anche informativa, di tutte le pubbliche amministrazioni.

Ove si riscontrino, da parte delle medesime autorità, situazioni di conflitto di interessi non dichiarate nei termini stabiliti dall'articolo 3, a tale accertamento segue l'applicazione delle norme sull'amministrazione fiduciaria (articolo 4) e sulla alienazione obbligatoria (articolo 5).

Dell'inadempienza, inoltre, sono informati gli organi competenti per eventuali imputazioni di responsabilità politico-istituzionale e conseguenti rimedi (mozione di sfiducia, anche individuale; revoca dell'incarico).

L'articolo 9 impone e regola l'obbligo di astensione, per i titolari di cariche di Governo e delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, in ordine al voto su deliberazioni o all'adozione di atti, nei quali abbiano un interesse proprio. Si prevede lo stesso obbligo quando l'interesse, noto al titolare della carica, sia proprio di persone con le quali questi abbia relazioni o rapporti significativi (coniugio, convivenza, parentela entro il secondo grado).

Per la sostituzione degli astenuti, nel caso di cariche parlamentari, provvedono i regolamenti parlamentari e per gli atti amministrativi viziati dall'inosservanza dell'obbligo di astensione è prevista la nullità degli atti.

L'articolo 11 prevede l'immediata entrata in vigore della legge e il differimento, in sede di prima applicazione, del termine per le dichiarazioni prescritte dall'articolo 4.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 2.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese, attività professionali).

1. È incompatibile con le cariche di Governo, di Presidente della Camera dei deputati, di Presidente del Senato della Repubblica e di presidente di Commissione parlamentare, ogni impiego pubblico o privato, l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive, nonché l'esercizio di attività professionali, anche se per interposta persona.

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di Governo cui al comma 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a riassumere le medesime funzioni espletate all'atto del collocamento in aspettativa e a conservare la stessa sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro *status* di dipendenti pubblici.

3. I titolari delle cariche di cui al comma 1 non possono esercitare, in enti pubblici o in imprese, le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno delle rispettive nomine e non possono, per la durata della carica, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi siano connessi. Inoltre non possono, per la durata della carica, esercitare attività professionali e devono cessare ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, vi provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

ART. 3.

(Dichiarazione degli incarichi e del patrimonio).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dichiarano al Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dal giuramento, le funzioni, gli impieghi, le cariche e le attività esercitati di cui all'articolo 2. La stessa dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri, nel medesimo termine, da parte dei sottosegretari di Stato e dei commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato della Repubblica ed i Presidenti delle Commissioni parlamentari rendono la stessa dichiarazione alle rispettive Camere di appartenenza entro cinque giorni dalla elezione.

2. Entro quaranta giorni dal giuramento, o dalla elezione, i titolari delle cariche di cui al comma 1 dichiarano, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) le attività imprenditoriali controllate ai sensi dell'articolo 6. Dichiarano inoltre i valori mobiliari posseduti, di cui all'articolo 4, fornendone dettagliata descrizione, indicando le società alle quali hanno affidato l'amministrazione ai sensi del medesimo articolo 4 e depositando copia del contratto di mandato.

ART. 4.

*(Amministrazione fiduciaria
di valori mobiliari).*

1. Entro trenta giorni dal giuramento, i titolari delle cariche di Governo, ed entro trenta giorni dalla loro elezione, i Presidenti delle due Camere ed i Presidenti delle Commissioni parlamentari conferiscono in amministrazione a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le liquidità e i valori mobiliari quotati in qualsiasi mercato, per la parte che complessivamente eccede la somma di lire dieci miliardi che essi possiedono anche per interposta persona. Per i valori non quotati, i rispettivi titolari devono presentare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali altri soci. Il fiduciario può avvalersi delle società iscritte nell'albo o nell'elenco ad esso allegato tenuto dalla CONSOB, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le operazioni a queste riservate dalla legislazione vigente. La durata del mandato fiduciario è pari a quella delle cariche ricoperte e il costo è a carico del patrimonio amministrato. Durante il mandato, il fiduciario ha piena autonomia di gestione, con l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza,

nell'interesse del patrimonio amministrato, e fornisce al collegio dei garanti di cui all'articolo 7 il rendiconto trimestrale del suo operato. Non può comunicare al mandante la natura degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati, acquisire il controllo delle imprese di cui all'articolo 6, né riacquistare i valori alienati ai sensi dell'articolo 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottati i modelli contrattuali conformi alla disciplina stabilita dal presente articolo.

2. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, non possono avere alcun contatto con il fiduciario, se non per il tramite del collegio dei garanti di cui all'articolo 7, al quale è vietato di comunicare loro la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti operati dal fiduciario. I predetti titolari hanno tuttavia diritto di conoscere dai garanti, ogni sessanta giorni, il risultato economico complessivo della amministrazione fiduciaria, ricevendo il reddito del loro patrimonio, e possono revocare per giusta causa il mandato di amministrazione, con l'assenso del collegio dei garanti, affidandolo contestualmente ad altra società fiduciaria. Essi possono ricevere in denaro quote del capitale conferito in misura non superiore a lire un miliardo annuo. Possono disporre del capitale conferito esclusivamente per atti di liberalità e per investimenti non mobiliari.

3. Le somme e i valori indicati nei commi 1 e 2 sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

4. Se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, non conferiscono il mandato entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, vi provvede d'ufficio il collegio dei garanti di cui all'articolo 7.

5. Il fiduciario e i garanti sono immediatamente revocati se informano i titolari delle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, anche per interposta persona, sulla natura degli investimenti e disinvestimenti operati. La CONSOB adotta i provvedimenti di revoca e applica loro una sanzione ammini-

strativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 30 per cento del valore delle operazioni illecite rilevate.

6. Il collegio dei garanti di cui all'articolo 7, in caso di altre violazioni degli obblighi assunti dal fiduciario, lo diffida a desistere ed a rimuovere gli effetti, disponendo la revoca del mandato in caso di violazioni gravi o reiterate.

7. I contratti e gli altri atti compiuti dal fiduciario in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulli a ogni effetto.

ART. 5.

(Alienazione di valori mobiliari).

1. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, devono alienare i valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 6, per la parte eccedente il 5 per cento del capitale sociale.

2. Per il tempo necessario a concludere l'alienazione, i valori di cui al comma 1 del presente articolo sono mantenuti in amministrazione fiduciaria ai sensi dell'articolo 4.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, comunicandolo alla CONSOB, il termine entro il quale i titolari delle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, avviano le procedure di alienazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, depositando copia dei relativi contratti presso la medesima Autorità e la CONSOB.

4. L'alienazione dei valori di cui al comma 1 è realizzata secondo la seguente procedura:

a) entro trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del comma 3, la CONSOB incarica tre banche o istituzioni finanziarie, di cui almeno una straniera, di stimare i valori oggetto dell'alienazione;

b) entro centoventi giorni dall'accettazione, gli incaricati provvedono a formu-

lare un'offerta pubblica di vendita dei valori, tale da realizzare proventi non inferiori alla stima di cui alla lettera *a*), eventualmente organizzando un consorzio di garanzia;

c) i proventi della vendita, al netto delle commissioni dovute per le procedure di cui alle lettere *a*) e *b*), sono amministrati secondo il disposto dell'articolo 4 per gli importi complessivamente eccedenti i 5 miliardi di lire;

d) su richiesta delle banche o delle istituzioni finanziarie di cui alla lettera *a*), la CONSOB può prorogare, per non più di sessanta giorni, il termine di cui alla lettera *b*).

5. I valori che non risultano venduti al termine della procedura di cui al comma 4 del presente articolo rimangono in amministrazione fiduciaria, disposta ai sensi dell'articolo 4.

ART. 6.

(Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano ai titolari di cariche di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) pubblicità commerciale;

f) industrie automobilistiche e collegate.

2. Sono comunque soggetti all'applicazione dell'articolo 5 i titolari di cariche di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno, anche per interposta persona, il controllo delle seguenti imprese:

a) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, o esercenti reti locali, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

b) editrici di testate quotidiane con diffusione in tutte le regioni, o nelle aree interregionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c) editrici di periodici plurisettimanali, settimanali e quindicinali, con diffusione nazionale;

d) concessionarie della riscossione di imposte statali, o comunque operanti in tale attività.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Banca d'Italia, la CONSOB, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), accerta se le imprese controllate dai titolari delle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sono rilevanti ai sensi del precedente comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) struttura e situazione competitiva dei mercati di riferimento;

b) andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione;

c) possibilità di scelta, da parte delle imprese interessate, dei fornitori e degli utilizzatori;

d) esistenza di barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti;

e) consistenza del fatturato e dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e,

per le compagnie di assicurazione, del valore dei premi incassati.

4. I ricorsi avverso l'accertamento di cui al comma 3, devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

5. Ai sensi del comma 1 non si considerano appartenenti al titolare di cariche di Governo, della Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della Presidenza delle Commissioni parlamentari, neanche per interposta persona, le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado, in data antecedente all'anno che precede le elezioni politiche, qualora il titolare delle cariche di cui al presente comma sia parlamentare, oppure in data antecedente ai trenta giorni che precedono la nomina, qualora non parlamentare.

6. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, si ha controllo di una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. Sono nulli ad ogni effetto i contratti e gli altri atti, realizzati dopo la data del giuramento o della elezione, che determinano, in favore dei titolari delle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle imprese di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Collegi dei garanti).

1. Le funzioni di garanzia previste nell'articolo 4 sono svolte, per ciascuna delle amministrazioni fiduciarie di cui al medesimo articolo 4, da un collegio costituito da tre garanti, di cui due nominati dalla CONSOB e uno dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avuto riguardo alla specificità del patrimonio dichiarato.

2. Nessuno può far parte di più di un collegio dei garanti. La misura dei compensi da corrispondere ai garanti è stabi-

lita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

ART. 8.

*(Poteri di vigilanza, indagine
e accertamento).*

1. La CONSOB esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario di cui all'articolo 4 e dei compiti affidati ai collegi dei garanti di cui all'articolo 7.

2. Per l'esercizio delle rispettive competenze ai sensi della presente legge, la CONSOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvalgono dei poteri di indagine loro attribuiti dalla legislazione vigente. Le pubbliche amministrazioni forniscono le informazioni e la collaborazione richiesti dalle predette autorità.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB ove accertino, nell'esercizio delle proprie funzioni, la sussistenza di situazioni non dichiarate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

4. Delle situazioni accertate ai sensi del comma 3, le autorità ivi indicate danno comunicazione:

a) al Parlamento, se riguardano il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle due Camere, e i Presidenti delle Commissioni parlamentari;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, se riguardano i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 9.

(Obbligo di astensione).

1. I titolari delle cariche di Governo hanno l'obbligo di astenersi dal voto sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri e dei Comitati di cui all'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dall'adottare gli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge, di persone conviventi e dei parenti entro il secondo grado. Gli atti amministrativi adottati in violazione del dovere di astensione previsto del presente comma sono nulli.

2. Sull'astensione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri decide il Consiglio medesimo, su quella del Ministro e dei commissari straordinari decide il Presidente del Consiglio dei ministri, sull'astensione del sottosegretario decide il Ministro competente.

3. L'obbligo di astensione per i Presidenti delle due Camere e per i presidenti delle Commissioni parlamentari è disciplinato secondo modalità stabilita dai regolamenti parlamentari.

ART. 10.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1997 e in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1998 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

*(Entrata in vigore
e disposizione transitoria).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni sui termini per le dichiarazioni di cui all'articolo 3 si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

